

ZES Unica e credito di imposta ZES: novità e opportunità per le imprese

Paolo Nagar

Pirola Pennuto Zei & Associati

*ZES Unica: inquadramento sistematico e
normativa di riferimento*

Abstract

La Legge 09.08.2023 n. 111, recante «*Delega al Governo per la riforma fiscale*» ha statuito, tra l'altro, il seguente principio e criterio direttivo: **nell'esercizio della delega il Governo dovrà favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale, valutando la semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali nei riguardi delle imprese finalizzato al sostegno degli investimenti, con particolare riferimento alle zone economiche speciali.**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 13 novembre 2023, n. 162 (di conversione del Decreto Legge n. 124/2023 – cd. **Decreto SUD**) - G.U. n. 268 del 16 novembre 2023 - recante «*Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione*» - trovano applicazione, a partire dal 1° gennaio 2024, le nuove regole in tema di ZES Unica, **che vanno a «riconfigurare» e semplificare la disciplina esistente in materia** (Capo III – artt. 9 – 17).

Inoltre, per il 2024, alle imprese che effettuano acquisizioni di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite del Mezzogiorno è riconosciuto un credito di imposta, commisurato alla quota di costo complessivo dei beni acquistati o degli investimenti immobiliari realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024.

Definizione della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno - ZES unica.

Per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli **investimenti** e alle **attività di sviluppo d'impresa**

Il Capo III del Decreto SUD istituisce la **Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica.**

- ✓ La **ZES Unica** comprende i territori delle regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna** (tra le più grandi al mondo con oltre 2.400 comuni). L'istituzione della ZES Unica ha determinato la **cessazione** delle esistenti otto **ZES regionali e interregionali** e il trasferimento delle relative funzioni alla ZES Unica
- ✓ È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la «**Cabina di regia ZES**», con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio;
- ✓ E' istituita alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR la «**Struttura di missione ZES**» con svariati compiti sull'attuazione degli interventi;
- ✓ È istituito presso la Struttura di missione lo «**Sportello unico digitale ZES – S.U.D. ZES**» con competenze sui procedimenti amministrativi inerenti le attività economiche e produttive;
- ✓ E' prevista l'elaborazione del «**Piano strategico della ZES unica**» con la previsione, tra l'altro, dei settori da promuovere;
- ✓ L'insediamento di attività economiche nella ZES Unica è soggetto ad **Autorizzazione unica**;
- ✓ E' istituito il «**Portale WEB della ZES unica**» con finalità informative;
- ✓ Per il 2024 viene concesso il **Credito di imposta per investimenti nella ZES unica.**

Le due discipline a confronto

ZES regionali e interregionali (2017-2023)

Ratio della norma

*L'istituzione delle ZES nel 2017 aveva inteso **favorire lo sviluppo di imprese in aree definite “meno sviluppate” o “in transizione”** dalla normativa di riferimento europea.*

*Nella visione strategica originaria le ZES regionali e interregionali costituivano aree in cui **concentrare l'infrastruttura logistica e industriale necessaria a intercettare flussi commerciali**, ad attirare investimenti e a promuovere lo sviluppo dell'insieme dei territori circostanti.*

*In questo contesto, la perimetrazione dei territori delle ZES regionali e interregionali era volta principalmente a concentrare le semplificazioni amministrative e gli incentivi, fiscali e doganali, destinati alle imprese insediate al loro interno **favorendo processi di agglomerazione industriale in aree specifiche.***

ZES Unica (dal 1.1.2024)

Ratio della norma

*Nella relazione governativa di accompagnamento al DL Sud si afferma che il sistema delle ZES regionali e interregionali «**non risulta funzionale rispetto allo scopo della disciplina che le ha istituite**, vale a dire la promozione dello sviluppo delle regioni del Mezzogiorno in una strategia unitaria di rilancio del sistema produttivo»; **il Governo ha ritenuto opportuno introdurre un nuovo sistema unitario di governance e la riconfigurazione delle ZES, allo scopo di favorire una programmazione maggiormente integrata e coordinata**, non perdendo nel contempo le specificità territoriali.»*

*La novella legislativa risponde principalmente alla necessità di **garantire maggior coordinamento e integrazione tra tutte le risorse stanziare per il Meridione**, dai fondi di coesione a quelli del PNRR.*

Le due discipline a confronto

ZES regionali e interregionali (2017-2023)

Durata temporale

*Le ZES, regionali e interregionali, avevano una **durata temporale delimitata**, che **non poteva essere inferiore a sette anni e superiore a quattordici**, prorogabile fino a un massimo di ulteriori sette anni, su richiesta delle regioni interessate.*

ZES Unica (dal 1.1.2024)

Durata temporale

*Le disposizioni del Decreto Legge n. 124/2023 **non stabiliscono la durata temporale della ZES Unica.***

Le due discipline a confronto

ZES regionali e interregionali (2017-2023)

Territori



ZES Unica (dal 1.1.2024)

Territori



Le due discipline a confronto

<i>ZES regionali e interregionali (2017-2023)</i>	<i>ZES Unica (dal 1.1.2024)</i>
<p><i>Requisiti territoriali</i></p> <p><i>La disciplina ha stabilito, quale requisito principale delle ZES regionali e interregionali, la presenza di almeno un'area portuale, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (Trans-European Transport Network), nell'ambito di "una zona geo-graficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale". Con queste caratteristiche, le ZES risultano generalmente composte da territori quali porti, aree retroportuali (anche di carattere produttivo e aeroportuale), piattaforme logistiche e interporti; non possono comprendere zone residenziali.</i></p>	<p><i>Requisiti territoriali</i></p> <p><i>Il Decreto Sud pone fine ai requisiti previsti dalla precedente disciplina.</i></p> <p><i>Nella sua nuova configurazione, la ZES Unica costituirà una «zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa».</i></p>

Le due discipline a confronto

<i>ZES regionali e interregionali (2017-2023)</i>	<i>ZES Unica (dal 1.1.2024)</i>
<p><i>Territori</i></p> <p>ZES regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>ZES Abruzzo</i>, incentrata sul porto di Ancona; ○ <i>ZES Campania</i>, con i porti di Napoli e Salerno; ○ <i>ZES Calabria</i>, con il porto di Gioia Tauro; ○ <i>ZES Sicilia orientale</i>, con il porto di Catania; ○ <i>ZES Sicilia occidentale</i>, con il porto di Palermo; ○ <i>ZES Sardegna</i>, con i porti di Olbia e Cagliari. <p>ZES interregionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>ZES Adriatica</i>, costituita da Puglia e Molise ed incentrata sui porti di Bari e Brindisi; ○ <i>la ZES Ionica</i>, con Puglia e Basilicata ed il porto di Taranto al centro. 	<p><i>Territori</i></p> <p><i>La Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (c.d. «ZES Unica»), comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.</i></p>

Le due discipline a confronto

<i>ZES regionali e interregionali (2017-2023)</i>	<i>ZES Unica (dal 1.1.2024)</i>
<p>Governance</p> <p>Ogni ZES era amministrata da un proprio Comitato d'indirizzo, che aveva il compito di assicurare la piena operatività delle aziende presenti nella ZES, nonché la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali.</p> <p>La Legge di Bilancio 2020 ha disposto l'introduzione della figura del Commissario Straordinario ZES, il quale ha assunto la presidenza del Comitato d'indirizzo, sostituendo in tale ruolo il Presidente dell'Autorità Portuale.</p> <p>Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assicurava, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, sull'andamento delle attività.</p>	<p>Governance</p> <p>La modifica principale, tra quelle introdotte dal DL Sud, attiene alla nuova governance della ZES Unica, che sarà accentrata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'istituzione di una Cabina di regia interministeriale e una Struttura di missione ad hoc.</p> <p>La Cabina di regia è presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio delle attività della ZES. È prevista una composizione molto ampia con 13 Ministri quali membri permanenti che ne fanno quasi un Consiglio dei Ministri e la presenza dei rappresentanti delle Regioni. La prima riunione della Cabina di regia si è tenuta il 20.02.2024.</p> <p>La Struttura di missione, alla quale è preposto un coordinatore, è alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ed è rinnovabile fino al 2034. Alla Struttura di missione sono trasferite le funzioni dei precedente Commissari e predispone il Piano strategico.</p>

Le due discipline a confronto: le semplificazioni

ZES regionali e interregionali (2017-2023)

Semplificazioni procedurali

In virtù delle semplificazioni predisposte dal D.L. n. 91/2017 e ss.mm., vengono **ridotti della metà i tempi necessari ad ottenere eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni e “nulla osta”**, la cui adozione richiede l’acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso di competenza di più Amministrazioni.

Sono, inoltre, **ridotti di un terzo i tempi per ottenere:**

- la **valutazione di impatto ambientale (VIA)** e l’**autorizzazione integrata ambientale (AIA)**;
- la **valutazione ambientale strategica (VAS)**;
- l’**autorizzazione unica ambientale (AUA)**;
- le **autorizzazioni paesaggistiche, edilizie e le concessioni portuali**.

Viene prevista l’**autorizzazione unica ZES**: rilasciata direttamente dal **Commissario Straordinario**, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere, consentendo la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel relativo progetto.

ZES Unica (dal 1.1.2024)

Semplificazioni procedurali

Istituzione dello **Sportello Unico Digitale (S.U.D. ZES)** presso la Struttura di missione, nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali già attivi in ciascuna ZES ed al quale sono attribuite le **funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP)**, con competenza sui **procedimenti amministrativi** riguardanti le attività produttive del territorio delle regioni del Mezzogiorno.

I **progetti di attività economiche o di insediamento nell’area della ZES Unica di attività industriali, produttive e logistiche sono soggetti ad Autorizzazione unica**, nel rispetto delle normative in materia di valutazione di impatto ambientale.

NOTA BENE: l’**Autorizzazione unica** sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori necessari per la localizzazione, l’insediamento, la realizzazione, la messa in esercizio, la trasformazione, a ristrutturazione, la riconversione, l’ampliamento, il trasferimento o la cessazione e riattivazione di una attività economica, industriale, produttiva e logistica.

Le due discipline a confronto

<i>ZES regionali e interregionali (2017-2023)</i>	<i>ZES Unica (dal 1.1.2024)</i>
<p><i>Altri benefici</i></p> <p><i>All'interno delle ZES potevano essere istituite zone franche doganali intercluse</i></p>	<p><i>Altri benefici</i></p> <p><i>Nella ZES Unica possono essere istituite, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico della ZES Unica, zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dei relativi atti delegati e di esecuzione.</i></p>

NOTA BENE: la definizione del passaggio di consegne tra gli **Otto Commissari ZES** e la **nuova Struttura di missione** è stata il tema centrale della riunione svoltasi il 9 gennaio 2023 tra il ministro per gli Affari europei e i Commissari straordinari. Si è convenuto **prorogare** dal 1° gennaio 2024 al **1° marzo 2024** il «**passaggio di consegne**» dagli Otto Commissari ZES alla nuova Struttura di missione.

Credito di imposta ZES: aspetti applicativi

Credito di imposta per investimenti nella ZES Unica (art. 16 D. Lgs. 124/2023)

Per il 2024, alle imprese che effettuano l'acquisizione di **beni strumentali** destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, è concesso un contributo, sotto forma di **credito di imposta**, nella misura massima consentita dalla citata **Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027**.

NOTA BENE

*Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi **fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo**.*

*Al credito di imposta **non** si applica il limite previsto dall'art. 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (i.e. tale comma dispone che i crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 Euro).*

Credito di imposta ZES - le due discipline a confronto

<i>ZES regionali e interregionali (2017-2023)</i>	<i>ZES Unica (dal 1.1.2024)</i>
<p><i>Il credito d'imposta era commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023. L'investimento massimo da cui deriva il credito non può superare i 100 milioni di euro.</i></p> <p><i>Il credito d'imposta era attribuito per l'acquisto di beni strumentali nuovi (macchinari, impianti e attrezzature) destinati a strutture produttive, nonché per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.</i></p> <p><i>Per le imprese situate in:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, il credito di imposta è pari al 45% dell'investimento per le piccole imprese, al 35% per le medie e al 25% per le grandi;</i> ○ <i>in Abruzzo, il credito d'imposta è pari al 30% dell'investimento per le piccole imprese, al 20% per le medie e al 10% per le grandi.</i> 	<p><i>Per il 2024, alle imprese che effettuano acquisizioni di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite del Mezzogiorno viene concesso un contributo, sotto forma di credito di imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Detto credito è commisurato alla quota di costo complessivo dei beni acquistati o degli investimenti immobiliari realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 (la versione originaria del DL SUD prevedeva un periodo più esteso fino al 31/12/2026).</i></p> <p><i>Per le imprese situate in:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, il credito di imposta è pari al 60% dell'investimento per le piccole imprese, al 50% per le medie e al 40% per le grandi;</i> ○ <i>Molise, Basilicata, Sardegna, il credito di imposta è pari al 50% dell'investimento per le piccole imprese, al 40% per le medie e al 30% per le grandi;</i> ○ <i>in Abruzzo, il credito d'imposta è pari al 30% dell'investimento per le piccole imprese, al 20% per le medie e al 10% per le grandi.</i>

Credito di imposta ZES – la misura del contributo

<i>TERRITORIO</i>	<i>CREDITO DI IMPOSTA</i>		
<i>Calabria, Campania, Puglia, Sicilia</i>	<i>Piccole imprese</i>	<i>Medie imprese</i>	<i>Grandi imprese</i>
	<i>60% dell'investimento</i>	<i>50% dell'investimento</i>	<i>40% dell'investimento</i>
<i>Molise, Basilicata, Sardegna</i>	<i>Piccole imprese</i>	<i>Medie imprese</i>	<i>Grandi imprese</i>
	<i>50% dell'investimento</i>	<i>40% dell'investimento</i>	<i>30% dell'investimento</i>
<i>Abruzzo</i>	<i>Piccole imprese</i>	<i>Medie imprese</i>	<i>Grandi imprese</i>
	<i>30% dell'investimento</i>	<i>20% dell'investimento</i>	<i>10% dell'investimento</i>

Credito di imposta ZES – gli investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un **progetto di investimento iniziale** relativi:

- ✓ all'**acquisto**, anche mediante contratti di locazione finanziaria di **nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie** destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché;
- ✓ all'**acquisto** di **terreni** e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di **immobili strumentali agli investimenti**. **NOTA BENE:** Il valore dei terreni e degli immobili **non può superare il 50%** del valore complessivo dell'investimento agevolato.

ATTENZIONE: il credito di imposta è commisurato alla quota del **costo complessivo** dei predetti beni acquistati o in caso di investimenti immobiliari realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di **100 milioni** di Euro.

Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 Euro.

Credito di imposta ZES – revoca e restituzioni

Osservazioni :

- ✓ Qualora i beni oggetto dell'agevolazione non entrino in funzione entro il **secondo periodo** di imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito di imposta è rideterminato **escludendo** dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.
- ✓ Se entro il **quinto periodo** di imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, ovvero destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito di imposta è rideterminato **escludendo** dagli investimenti agevolati il costo dei predetti beni.

Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, tali disposizioni (cfr. comma 4 dell'art. 16) si applicano anche se **non** viene esercitato il riscatto.

- ✓ Il credito di imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato deve essere **restituito** mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo di imposta in cui si verificano le ipotesi sopra indicate.

Credito di imposta ZES - stabilità dell'investimento

Le imprese beneficiarie del credito di imposta devono mantenere la loro attività nelle aree d'impianto, ubicate nelle citate zone assistite nelle quali è stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per **almeno cinque anni** dopo il completamento dell'investimento medesimo.

NOTA BENE



*Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di **prodotti agricoli**, nel settore della **pesca e dell'acquacoltura**, disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, e nel settore della **trasformazione** e della **commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura**, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, il credito di imposta è riconosciuto **nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea** in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.*

Credito di imposta ZES – lo stanziamento dei fondi

✓ *Tale credito di imposta:*

- è riconosciuto nel **limite di spesa complessivo per il 2024** determinato con Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il MEF;
- è concesso nel rispetto dei **limiti** e delle **condizioni** previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione UE del 17 giugno 2014, e in particolare dall'art. 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti;
- è **cumulabile** con *aiuti de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità ovvero dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.



*Il **massimale** degli aiuti de minimis che una impresa unica può ricevere da uno Stato Membro è stato **umentato a 300.000 Euro** su base **triennale** (cfr. Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023)*

ATTENZIONE - Soggetti esclusi

Il credito di imposta **non** si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti (esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti) e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

*Inoltre, non si applica alle imprese che si trovano in **stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà**, come definite dall'art. 2, punto 18, del citato Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.*

La Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, art. 1 comma 249) modifica la disposizione di **copertura del credito di imposta** per investimenti nella ZES Unica in modo da specificare il **tetto di spesa autorizzato** per il credito (i.e. **1.800 milioni** di euro per l'anno 2024), **eliminare la scadenza del 30 dicembre 2023** per l'emanazione del **decreto di attuazione della ZES** relativo ai limiti di spesa, ed eliminare il riferimento alle risorse europee e nazionali della politica di coesione quali fonti di copertura.

Credito d'imposta ZES Unica – Riflessioni finali

- ✓ Il Credito d'imposta per la ZES Unica riprende in buona parte la disciplina del Credito d'imposta Mezzogiorno che è stata operativa dal 2016 al 2023;
- ✓ L'assenza ad oggi dei decreti attuativi e il limitato orizzonte temporale (01.01.2024 – 15.11.2024) costituiscono un forte ostacolo per la programmazione di investimenti nel medio termine;
- ✓ Permangono dubbi interpretativi sulla concreta fruibilità del Credito d'imposta da parte delle imprese che operano in settori diversi da quello «industriale»;
- ✓ Sembrerebbe non applicabile il concetto di «novità» richiesto per le precedenti agevolazioni (Credito d'imposta Mezzogiorno e preesistenti 8 Zes regionali);
- ✓ Non risulta disciplinato il criterio di attribuzione delle agevolazioni nel caso di sfioramento del limite di spesa di euro 1,8 miliardi per il 2024 (ordine temporale delle domande?);
- ✓ Il limite di euro 200 mila per l'accesso all'agevolazione penalizza le PMI.

Grazie dell'attenzione

Paolo Nagar

**Pirola Pennuto Zei & Associati
Napoli, Riviera di Chiaia n. 256
081 / 0150618 – 348 / 7035288
paolo.nagar@studiopirola.com**